



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Sonia Martelli	Presidente
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere (Relatore)
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	I Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2022, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

**emessa sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Cuvio (VA);**

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;



vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Cuvio (VA), con nota prot. n. 6084 del 3 ottobre 2022, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 45 in data 3 ottobre 2022;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;

Udito il Relatore, dott.ssa Laura De Rentiis;

### **PREMESSO IN FATTO**

Il Sindaco del Comune di Cuvio ha formulato a questa Sezione due quesiti: «**1. La possibilità di superare il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557- quater della legge 27 dicembre 2006 n. 296, derogando a tale limite per il maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l'obbligatorietà dell'incarico istituzionale.**

**2. La eventuale impossibilità di procedere a nuove assunzioni anche assistite da temporanei contributi, (assistente sociale) portati in decurtazione della spesa per la quota di finanziamento concesso».**

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

#### **1. Ammissibilità.**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all'atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune istante che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere -limitatamente al primo quesito- si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti all'interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica. L'attività consultiva, infatti, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione (*ex multis* deliberazione n. 309/2018/PAR; n. 108/2018/PAR; n. 99/2017/PAR; n. 12/2017/PAR), non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale. Pertanto, la Sezione si limiterà ad affrontare la questione, generale ed astratta, relativa all'interpretazione della normativa di riferimento, non potendo costituire, di contro, oggetto di valutazione da parte della Sezione i profili inerenti alla legittimità degli atti eventualmente posti in essere dall'ente.

Il secondo quesito, invece, non è comprensibile né in punto di fatto né in punto di diritto. Conseguentemente va dichiarato inammissibile.

## **2. Merito.**

Nel merito, come richiamato in premessa, il primo quesito formulato ha ad oggetto l'ammissibilità di una deroga al vincolo di spesa per il personale posto dall'art. 1, commi 557 e 557 quater, legge n. 296/2006, per coprire "il maggiore costo del servizio di segretario comunale".

La norma di riferimento è l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 che impone agli enti locali di assicurare la riduzione delle spese di personale.

Il comma 557 *quater* del medesimo articolo di legge aggiunge che, "a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei

*fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.*

La giurisprudenza contabile è consolidata nell’affermare che il vincolo della spesa di personale non è, comunque, superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del c.d. decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), che hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa (cfr. LOMBARDIA/243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama la deliberazione, sempre di questa Sezione, n. 164/2020/PAR).

Più nello specifico, è stato sottolineato che *«la coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge»* (LOMBARDIA/243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama, fra le pronunce più recenti, le deliberazioni della Sezione di controllo per la Campania n. 208/2021/PAR e della Sezione di controllo per il Veneto n. 177/2020/PAR).

Il *“maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale”* non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame come quella, ad esempio, prevista dall’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 (attuativo dell’art. 33, comma 2, del già citato D.L. n. 34/2019), secondo cui *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

## P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, sulla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Cuvio (VA):

- **DICHIARA**, con riferimento al primo quesito, che *«la spesa di personale per assicurare il maggiore costo del servizio di segretario comunale deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all'art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore»*.

- **DICHIARA** inammissibile il secondo quesito formulato.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2022.

Il Relatore  
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente  
(dott.ssa Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il

20 ottobre 2022

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)

